



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

64 - 2026 - 6 - 75-81-16

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2026, N. 6

Disposizioni in materia di promozione, sviluppo sostenibile e sistema di governo dell'intelligenza artificiale in Sardegna

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale di riferimento, reca disposizioni in materia di promozione, sviluppo sostenibile e sistema di governo dell'intelligenza artificiale (IA) in Sardegna e persegue i seguenti obiettivi:

- a) favorire il progresso economico e sociale dell'intero territorio regionale, incentivando la crescita delle competenze digitali e la competitività delle imprese;
- b) garantire il benessere dei cittadini attraverso servizi pubblici efficienti, innovativi, inclusivi e di qualità;
- c) accelerare l'adozione responsabile dell'IA nei settori strategici dell'economia regionale, rafforzando l'ecosistema dell'innovazione e della ricerca applicata;
- d) preparare la forza lavoro alle opportunità dell'era digitale mediante percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale.

2. Per il raggiungimento delle finalità previste dal comma 1, la Regione promuove:

- a) la diffusione della conoscenza dell'IA, anche con riguardo ai rischi associati;
- b) l'utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'IA;
- c) l'adozione di sistemi di IA nella pubblica amministrazione regionale e locale e in ambito sanitario;
- d) la formazione e la creazione di competenze sull'IA;
- e) il sostegno all'innovazione del sistema produttivo regionale;
- f) la collaborazione in rete tra gli attori dell'ecosistema regionale dell'innovazione;
- g) l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

- a) sistema di intelligenza artificiale: quanto definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);
- b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazioni sonore, visive o audiovisive, comprese le raccolte di tali elementi;

- c) ecosistema dell'innovazione: l'insieme degli attori pubblici e privati presenti sul territorio regionale (imprese, università, centri di ricerca, incubatori, associazioni, enti pubblici e cittadini) che collaborano per generare valore attraverso formazione, ricerca applicata e innovazione;
- d) innovazione aperta: modello collaborativo basato sullo scambio di conoscenze e risorse tra soggetti diversi (pubbliche amministrazioni, università, enti di ricerca, imprese e start-up), volto ad accelerare lo sviluppo tecnologico e affrontare sfide comuni;
- e) talenti ad elevata specializzazione: persone con formazione e conoscenze rilevanti nel campo dell'IA, in linea con i profili indicati nei documenti strategici europei e nazionali.

2. Per ogni altra definizione non espressamente prevista dal presente articolo, si rinvia al regolamento (UE) n. 2024/1689.

Art. 3

Sistema di governo regionale dell'IA

1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione, è individuata la struttura amministrativa regionale responsabile per la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche regionali in materia di IA.

2. La struttura opera in stretta collaborazione e coordinamento con il responsabile della transizione digitale (RTD) della Regione e con le autorità e gli organismi regionali e statali competenti in materia.

3. Il Centro regionale di programmazione (CRP), l'Agenzia regionale Sardegna ricerche, il Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna (CRS4), Sardegna IT Srl, nonché l'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna) e l'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (ASVI Sardegna), nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono e sostengono lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica nel campo dell'IA.

Art. 4

Compiti dell'Agenzia regionale Sardegna ricerche

1. L'Agenzia Sardegna ricerche esercita un ruolo strategico di supporto tecnico-scientifico e operativo nella promozione e nell'attuazione delle politiche regionali in materia di IA. L'Agenzia opera in accordo con il RTD della Regione e in collaborazione con il CRP e il CRS4, curando l'attuazione dei programmi regionali, la diffusione delle tecnologie IA presso il sistema produttivo regionale, la formazione specialistica e il trasferimento tecnologico.

Art. 5

Hub regionale per l'intelligenza artificiale (HUBIAS)

1. Il CRS4 opera come centro di eccellenza scientifica e tecnica per l'IA, con compiti di ricerca avanzata, sperimentazione applicata, validazione e prototipazione di soluzioni IA.

2. Il CRS4 è sede dell'Hub per l'intelligenza artificiale in Sardegna (HUBIAS) e coordina le attività degli hub territoriali dell'innovazione aperta di cui all'articolo 8.

3. Il CRS4 collabora con l'Agenzia Sardegna ricerche, le università della Sardegna, le imprese innovative e la pubblica amministrazione, al fine di promuovere l'adozione di tecnologie IA in coerenza con la normativa europea e statale e con le linee strategiche regionali.

Art. 6

Osservatorio regionale dell'intelligenza artificiale

1. È istituito presso la Giunta regionale, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale, l'Osservatorio regionale per l'intelligenza artificiale, con il compito di monitorare l'evoluzione dell'IA e di supportare la programmazione e l'attuazione delle politiche regionali in materia.

2. L'Osservatorio favorisce il dialogo tra i soggetti dell'ecosistema regionale dell'innovazione, promuove iniziative collaborative e lo scambio di buone pratiche, interagisce con organismi analoghi a livello regionale, nazionale ed europeo, raccoglie dati e informazioni sui fabbisogni legati all'IA di pubbliche amministrazioni, imprese e lavoratori.

3. Sono componenti di diritto dell'Osservatorio:

- a) il Segretario generale della Regione, il RTD della Regione e i direttori generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati regionali o un loro delegato;
- b) i direttori generali dell'Agenzia Sardegna ricerche, dell'Agenzia AGRIS Sardegna e dell'Agenzia ASVI Sardegna o un loro delegato;
- c) i Rettori dell'Università degli studi di Cagliari e dell'Università degli studi di Sassari o un loro delegato;
- d) l'amministratore unico del CRS4 o un suo delegato;
- e) l'amministratore unico di Sardegna IT Srl o un suo delegato;
- f) due esperti designati dal Consiglio regionale;
- g) due rappresentanti designati dalle associazioni degli enti locali;
- h) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;
- i) due rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria.

4. Possono essere invitati a partecipare alle sedute dell'Osservatorio anche rappresentanti delle istituzioni scolastiche, delle camere di commercio, delle associazioni dei consumatori, nonché altri soggetti ritenuti rilevanti in relazione ai temi trattati.

5. Per il suo funzionamento l'Osservatorio si avvale delle strutture e del personale dell'Amministrazione regionale.

6. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati.

7. L'Osservatorio redige annualmente una relazione sull'attività svolta e la trasmette alla struttura amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, nonché al Consiglio regionale.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri per l'individuazione dei componenti, il funzionamento, anche in modalità telematica, dell'Osservatorio e gli eventuali rimborsi spese da riconoscere ai componenti esterni all'Amministrazione regionale.

Art. 7

Piattaforma digitale regionale dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale

1. La Regione promuove la realizzazione e la gestione di una piattaforma digitale regionale per l'innovazione e l'intelligenza artificiale, quale servizio online a disposizione di imprese, istituzioni pubbliche, università, centri di ricerca, incubatori, associazioni e cittadini, al fine di valorizzare risorse e competenze presenti sul territorio, favorire collaborazioni e partenariati tra tutti gli attori dell'innovazione, diffondere la conoscenza delle eccellenze scientifiche e attrarre talenti tecnologici e creativi verso progetti locali.

Art. 8

Hub territoriali dell'innovazione aperta

1. La Regione promuove la costituzione di hub territoriali per l'innovazione aperta all'interno di poli tecnologici o spazi pubblici esistenti, destinati ad attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico. Tali hub, dotati di infrastrutture, laboratori e servizi di incubazione, accolgono iniziative nelle filiere tecnologiche prioritarie, incentivano la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca e pubblica amministrazione e favoriscono la nascita di nuove imprese innovative.

2. Nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, la Regione può concedere contributi per la realizzazione e il potenziamento degli hub territoriali, garantendo una distribuzione equilibrata sul territorio e attribuendo priorità alle aree interne e svantaggiate.

3. Le modalità di attuazione dell'intervento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di programmazione, da rendere entro quindici giorni decorsi i quali se ne prescinde.

Art. 9

Uso dell'IA nella pubblica amministrazione

1. La Regione promuove l'adozione di sistemi di IA nella pubblica amministrazione regionale e locale, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività e la qualità dei servizi pubblici, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di trasparenza algoritmica e spiegabilità delle decisioni, supervisione umana e responsabilità, equità e non discriminazione, sicurezza e resilienza, protezione dei dati personali e riservatezza, sostenibilità, inclusività e accessibilità.

2. La Regione adotta misure tecniche, organizzative e formative volte a garantire un utilizzo responsabile, consapevole e sicuro dell'IA nei processi amministrativi, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.

Art. 10

Uso dell'IA negli enti locali della Sardegna

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, sostiene le amministrazioni locali del territorio nell'adozione di sistemi di IA, fornendo supporto tecnico, organizzativo e formativo per promuoverne un utilizzo efficace, responsabile e conforme ai principi di legalità, trasparenza e tutela dei diritti.

Art. 11

Sicurezza cibernetica nella pubblica amministrazione regionale e locale

1. La Regione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti locali e le società in house regionali e locali, adottano misure tecniche, organizzative e procedurali adeguate e proporzionate ai rischi, in conformità ai requisiti minimi stabiliti dalla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2), dalla legge 28 giugno 2024, n. 90 (Disposizioni in materia di rafforzamento della cibersicurezza nazionale e di reati informatici) e dalle linee guida emanate dall'Agenzia per la cibersicurezza nazionale (ACN). Le misure comprendono in particolare:

- a) la valutazione periodica dei rischi relativi alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- b) l'adozione di sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni e di piani di continuità operativa;
- c) la predisposizione di procedure per la gestione e la notifica degli incidenti di sicurezza, secondo le modalità definite dal CSIRT Italia;
- d) la formazione continua del personale in materia di sicurezza informatica e cultura della prevenzione;
- e) l'adozione di misure di protezione dei dati e delle infrastrutture critiche digitali.

2. La struttura regionale competente in materia di innovazione e sicurezza IT assicura il coordinamento complessivo delle attività di sicurezza cibernetica, promuove l'adozione di standard comuni, fornisce supporto operativo nell'attuazione delle misure previste e opera in raccordo con l'ACN, con il CSIRT Italia e con gli organismi regionali coinvolti nel sistema di governo dell'innovazione.

3. Le province assicurano il supporto ai comuni del territorio di competenza, con particolare riferimento a quelli di minori dimensioni, e partecipano alle attività di monitoraggio, prevenzione e risposta agli incidenti in materia di sicurezza cibernetica.

Art. 12

Registro dei sistemi di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

1. È istituito presso la Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, il registro regionale dei sistemi di intelligenza artificiale impiegati dagli enti pubblici regionali e locali. Il registro è pubblico e accessibile online ed è istituito e tenuto nel rispetto

delle normativa europea e statale vigente in materia di trattamento dei dati personali, sicurezza informatica e tutela della proprietà intellettuale.

Art. 13

Formazione del personale della pubblica amministrazione

1. La Regione promuove, anche in collaborazione con università, enti di formazione accreditati e altri soggetti qualificati, percorsi di formazione rivolti al personale della pubblica amministrazione regionale e locale sui temi dell'IA, con l'obiettivo di sviluppare competenze utili a:

- a) comprendere le potenzialità e i limiti dei sistemi di IA;
- b) supervisionare efficacemente i processi decisionali automatizzati;
- c) garantire il rispetto dei principi etici e giuridici nell'utilizzo dell'IA;
- d) comunicare in modo trasparente con i cittadini in merito alle applicazioni dell'IA.

Art. 14

Formazione scolastica e universitaria

1. La Regione, nel rispetto dell'autonomia scolastica e universitaria, promuove l'integrazione dell'IA nei percorsi formativi di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di:

- a) sviluppare competenze digitali di base e avanzate;
- b) favorire una comprensione critica delle tecnologie dell'IA e del loro impatto sulla società;
- c) incentivare l'orientamento verso percorsi di studio STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), con particolare attenzione alla riduzione del divario di genere;
- d) preparare le nuove generazioni alle professioni emergenti dell'era digitale.

2. Nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, la Regione può sostenere iniziative e progetti finalizzati a:

- a) aggiornare le competenze dei docenti in materia di IA e tecnologie digitali;
- b) dotare le istituzioni scolastiche di strumenti e risorse per la didattica dell'IA;
- c) favorire la collaborazione tra scuole, università e imprese per la realizzazione di progetti formativi sull'IA.

3. La Regione può promuovere, in collaborazione con le università presenti sul territorio, l'istituzione di corsi di laurea, master e dottorati di ricerca dedicati all'IA e alle sue applicazioni nei diversi settori.

Art. 15

Formazione professionale e riqualificazione

1. La Regione promuove interventi di formazione professionale e riqualificazione in materia di IA, rivolti a:

- a) lavoratori occupati, per l'aggiornamento e l'adeguamento delle competenze;
- b) lavoratori a rischio di sostituzione tecnologica, per favorire la riconversione professionale;

- c) disoccupati e inoccupati, per migliorare l'occupabilità;
- d) operatori economici, per favorire l'adozione consapevole dell'IA nelle imprese.

2. Gli interventi formativi sono progettati in collaborazione con le parti sociali, le associazioni di categoria, gli enti di formazione accreditati e le imprese, al fine di rispondere alle effettive esigenze del mercato del lavoro.

Art. 16

Utilizzo dell'IA in ambito sanitario

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia di IA e in coerenza con gli orientamenti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), promuove lo sviluppo, l'adozione e la diffusione di sistemi di IA nel settore sanitario, con l'obiettivo di supportare gli esercenti le professioni sanitarie nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica.

2. L'impiego dell'IA in ambito sanitario avviene nel rispetto dei principi di responsabilità clinica, sicurezza, trasparenza, protezione dei dati personali e tutela dei diritti fondamentali, garantendo che tali sistemi agiscano come strumenti di supporto e non sostitutivi del giudizio medico.

Art. 17

Sostegno all'innovazione e al sistema produttivo

1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, promuove e sostiene:

- a) il potenziamento dei centri di trasferimento tecnologico e delle infrastrutture per la ricerca e l'innovazione presenti sul territorio regionale;
- b) la creazione di reti e partenariati tra imprese, università e centri di ricerca per lo sviluppo di progetti innovativi nell'ambito dell'IA;
- c) l'implementazione di soluzioni di IA nei processi produttivi, organizzativi o commerciali delle piccole e medie imprese (PMI);
- d) la nascita, la crescita, l'accesso ai mercati di capitali e l'internazionalizzazione di start-up e PMI innovative nel settore dell'IA.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può concedere contributi, prevedere altre forme di incentivo e agevolazione e istituire fondi di garanzia.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.

Art. 18

Misure per l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione

1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, promuove iniziative volte a favorire l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione nel territorio regionale, prevedendo misure economiche, formative e di supporto coerenti con gli obiettivi e gli ambiti di specializzazione della strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e della strategia regionale Sardegna 2030 per lo sviluppo sostenibile, favorendo dottorati di ricerca innovativi e sull'IA e finanziando attività di ricerca gestite in autonomia da giovani ricercatori.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta annualmente un programma per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1.

Art. 19

Aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Art. 20

Clausola valutativa

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che documenta gli interventi realizzati e i risultati ottenuti, le risorse stanziare e utilizzate e le eventuali criticità rilevate in fase di attuazione degli interventi.

2. Tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione prevista al comma 1.

Art. 21

Norma finanziaria

1. La Regione attua la presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, in particolare:

- a) mediante l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alle missioni 01 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) e 04 (Istruzione e ricerca);
- b) mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali europei destinati alla ricerca, all'innovazione e alla competitività per la transizione verde e digitale;

c) mediante l'impiego di risorse regionali, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con legge di bilancio nell'ambito delle missioni e dei programmi di spesa pertinenti alle finalità della presente legge.

2. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 8 è autorizzata, in via sperimentale, la spesa di euro 1.200.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 (missione 14, programma 03, titoli 1 e 2).

3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 14 - programma 03 - titolo 1		
2026	euro	880.000
2027	euro	975.000
2028	euro	975.000

missione 14 - programma 03 - titolo 2		
2026	euro	320.000
2027	euro	225.000
2028	euro	225.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (FNOL)		
2026	euro	1.200.000
2027	euro	1.200.000
2028	euro	1.200.000

4. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione, previo parere della Commissione consiliare competente da rendere entro quindici giorni decorsi i quali se ne prescinde, sono approvati i programmi di spesa e individuati i soggetti attuatori. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le ulteriori variazioni di bilancio necessarie per garantire l'attuazione della presente legge.

Art. 22

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).